CONVENZIONE

tra

L'Università degli studi di Genova, codice fiscale e partita IVA 00754150100 , con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26 settembre 1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2020 (di seguito "l'Università"o "l'Ateneo" o "il Convenzionante")

e

Il Teatro dell'Opera Giocosa - onlus, partita IVA 00901620096, codice fiscale 00848540100 con sede legale in Savona, Piazza A. Diaz, 2, 17100, pec: operagiocosa@pec.operagiocosa.it, rappresentata dal Maestro Giovanni Di Stefano, nato a Bari il 24 giugno 1961 C.F. DSTGNN61H24A662S, nella sua qualità di Presidente (di seguito "Teatro")

(qui di seguito denominate singolarmente anche "parte" e congiuntamente anche "parti")

Premesso:

- L'Ateneo partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile e svolge una primaria funzione di attività formativa e culturale, anche attraverso la promozione di attività culturali;
- Il Teatro dell'Opera Giocosa come da declaratoria statutaria persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando, nel territorio nazionale e all'estero, spettacoli lirici e altre manifestazioni culturali, nonché la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività;
- È interesse comune di entrambe le istituzioni favorire la circolazione di esperienze fra il mondo della formazione musicale e quello della produzione, avvalorando il proprio specifico ruolo nella vita culturale della Regione, potenziando nel contempo le loro relazioni.

Considerato quindi che è reciproco interesse agevolare la partecipazione degli studenti dell'Ateneo genovese alle proposte culturali dell'Ente soprattutto per quanto attiene la

partecipazione agli spettacoli, fidelizzandone la presenza, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

1. L'Ateneo si impegna a sostenere la partecipazione degli studenti e del personale universitario agli spettacoli e alle iniziative programmate dal Teatro.

2. Il Teatro dell'Opera Giocosa onde favorire la suddetta partecipazione e incentivare, anche dal punto di vista formativo, la visione degli spettacoli, stabilisce annualmente agevolazioni sul prezzo del biglietto per gli spettacoli delle stagioni liriche estiva/autunnale per i dipendenti dell'Ateneo (docenti/ personale tecnico-amministrativo) e per gli studenti, a presentazione del badge o del tesserino magnetico di iscrizione all'Università.

ARTICOLO 2

1. Gli studenti potranno usufruire di speciali permessi per assistere alle prove (di sala, d'orchestra, di regia, d'assieme con esclusione delle prove generali), previo specifico accordo tra il Teatro e le strutture universitarie, e a seguito di rilascio di autorizzazione presentata dalle su citate strutture e avallata dalla Direzione del Teatro.

ARTICOLO 3

1. Le parti potranno valutare insieme eventuali proposte culturali integrative, quali ad esempio: incontri con i protagonisti della stagione del Teatro dell'Opera Giocosa e/o con i cast artistici/creativi, approfondimenti tematici con un musicologo individuato dal Teatro, visite alla struttura teatro ed eventuali ulteriori forme di promozione dell'attività del Teatro, d'intesa con l'Ufficio Comunicazione del Teatro.

ARTICOLO 4

1. L'Ateneo e il Teatro si impegnano a dare reciproca visibilità alle manifestazioni organizzate, segnalandole di volta in volta attraverso i siti, le pagine dei social o con materiale da collocare nelle rispettive sedi.

ARTICOLO 5

1. Il Teatro e l'Ateneo si impegnano a valutare ogni possibile forma di collaborazione per la realizzazione di progetti didattici e/o artistici comuni, ivi compreso l'accoglimento in stage di studenti dell' Ateneo presso le varie Direzioni del teatro, qualora ne sussistano le possibilità.

2. A tal fine e per ulteriori aspetti di dettaglio inerenti alla presente convenzione o da essa derivanti, potranno essere stipulati specifici accordi attuativi tra il Teatro e/o le sue Direzioni e le strutture universitarie interessate, nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente.

3. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

ARTICOLO 6

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti, per uguale periodo previa delibera dell'Organo competente.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.

3. Al termine della presente convenzione le parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

ARTICOLO 7

1. Per l'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione le parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

2. Per l'Università il referente è il Prof. Raffaele Mellace.

Per il Teatro il referente è la Sig.ra Marta Taricco.

ARTICOLO 8

1. La presente convenzione non comporta oneri economici a carico delle parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle parti, per le attività oggetto del presente accordo saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all' articolo 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

ARTICOLO 9

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per quanto non ivi espressamente previsto si rinvia alle regole del Codice Civile.

2. Eventuali variazioni alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti per iscritto, previa delibera dell'Organo competente.

ARTICOLO 10

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. o mediante PEC.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

ARTICOLO 11

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii, e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998 si stabilisce

che le parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 12

1. L'Università dà atto che gli studenti, i laureati e il personale universitario che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione presso i locali del Teatro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Il Teatro garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e/o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.
3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ARTICOLO 13

1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata o PEC, indirizzata, per l'Ateneo, a Università degli Studi di Genova, Via Balbi 5 – 16126 Genova, PEC: protocollo @pec.unige.it, per il Teatro, a Teatro dell'Opera Giocosa, Piazza A. Diaz, 2-17100 Savona, PEC: operagiocosa@pec.operagiocosa.it oppure mediante posta elettronica, rispettivamente, agli indirizzi e-mail: rettore@unige.it e ufficio stampa@operagiocosa.it

ARTICOLO 14

1. Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della convenzione.
2. L'obbligo alla riservatezza non è soggetto a scadenza e deve perdurare, quindi, anche oltre la durata della convenzione.

ARTICOLO 15

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

ARTICOLO 16

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

ARTICOLO 17

1. Il presente atto si compone di n. 6 pagine e viene redatto in n. 2 originali e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
2. Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c. 5 e 104 c. 1 del D.Lgs 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 5.3.2020

Università degli studi di Genova	Teatro dell'Opera Giocosa
Il Rettore	Il Presidente
F.to Prof. Paolo Comanducci	F.to M.° Giovanni Di Stefano